



Ministero della Salute

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero della Salute

LEG

0009007-P-23/11/2012

I. S. b. a/2012/3826



113816527

Alla Federazione Ordini Farmacisti
Italiani

Via Palestro 75

00185 Roma

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI	
DIM. 10/11/2012	DATA ARRIVO
DUS/11/10	26 NOV 2012
PROT. 2012/00007/10046	
DEL 26/11/12	

Oggetto: Concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche.

Rispondo, per incarico del Ministro, alla nota dell'8 c.m., con cui codesta Federazione ha sollevato alcuni problemi interpretativi riguardanti le norme che disciplinano l'espletamento del concorso straordinario per l'assegnazione di farmacie previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

In via preliminare, questo Ministero, avendo casualmente appreso che codesta Federazione, lo stesso giorno 8 novembre, ha rivolto i medesimi quesiti al dirigente del settore programmazione, controllo direzionale e politiche del farmaco della regione Liguria, non può non rilevare che sarebbe stato opportuno che codesta FOFI avesse informato sia il Ministero, sia la Regione del contestuale inoltrare delle due richieste di chiarimenti, al fine di rendere possibile un coordinamento nelle risposte.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti osservazioni, per quanto di competenza.

Con riferimento al quesito riguardante l'"idoneità", si osserva che la stessa non è inclusa fra i requisiti di partecipazione al concorso né dalla disciplina specifica del concorso straordinario contenuta nell'articolo 11 più volte richiamato, né dalla disciplina che regola i concorsi "ordinari".

Non può neppure ritenersi che il requisito dell'idoneità, non richiesto ai fini della partecipazione al concorso, rilevi al momento dell'assegnazione della farmacia ai vincitori che hanno partecipato in forma associata, per effetto del disposto dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo il quale i soci della società titolare di farmacia devono essere "farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni".


Il vincolo posto da quest'ultima norma trova giustificazione nel fatto che si può diventare soci di una società titolare di farmacia senza aver vinto la farmacia per concorso. Coerentemente, la norma ha chiesto per il socio lo stesso requisito (conseguimento dell'idoneità) previsto per l'acquisto di farmacia per atto *inter vivos* o *mortis causa* (si vedano il secondo, il settimo e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475).

Ora, l'articolo 11 del decreto-legge n. 1/2012 ha introdotto una fattispecie del tutto nuova rispetto alle ipotesi precedentemente disciplinate, in quanto stabilisce che al concorso possono partecipare anche più aspiranti in forma associata, i quali conseguono, in caso di vittoria, la titolarità *"condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità"*. Avendo vinto il concorso, i titolari in forma associata potranno costituire, fermo restando il vincolo decennale previsto dalla norma citata, una società ai sensi dell'articolo 7 della legge 362/1991, indipendentemente dal fatto di aver o non aver già conseguito l'idoneità in un precedente concorso. Tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto della richiamata disposizione di legge, resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall'articolo 7 della legge n.362/1991.

Per quanto riguarda, invece, i farmacisti (partecipanti in forma individuale o in forma associata) che non risultino vincitori delle farmacie messe a concorso, essi non potranno conseguire l'idoneità mediante la partecipazione al concorso straordinario, in quanto, in base alla normativa vigente, l'idoneità si consegue esclusivamente con il raggiungimento di un determinato punteggio nella prova attitudinale, che non è prevista nel presente concorso straordinario.

Per quanto attiene ai restanti quesiti posti con la nota in riferimento (concernenti le modalità di calcolo dei titoli in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata e l'applicazione ai titolari e ai collaboratori di parafarmacia delle maggiorazioni previste dalla legge n. 221/1968), questo Ministero ritiene di dover fare rinvio alle scelte già operate dai competenti organi regionali con le formulazioni incluse nei bandi di concorso.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



posta@fofi.it

Da: Archivio Legislativo Salute <archiviolegislativosalute@sanita.it>
Inviato: lunedì 26 novembre 2012 12:04
A: posta@fofi.it
Cc: Dragonetti Rita Angela
Oggetto: concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche
Allegati: 2012_11_26_12_01_12.pdf

Priorità: Alta

Ministero della Salute
Archivio Ufficio Legislativo
Sede Lungotevere Ripa, 1
archiviolegislativosalute@sanita.it